



# **Il nuovo regime dei minimi e il regime agevolato per gli ex. minimi**

Aggiornamento di Diritto Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il regime dei minimi è stato riformato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dall'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, rendendolo ancora più favorevole, sebbene riservato ad un numero limitato di contribuenti. Lo stesso Decreto Legge, all'articolo 27, comma 3 e seguenti, ha previsto un regime agevolato per i contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi.

## **Il nuovo regime dei minimi**

Sono ammessi al regime dei minimi dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che:

- a) Possiedono i requisiti di cui ai commi 96 e 99, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero coloro i quali:
  - hanno conseguito ricavi annui non superiori a 30.000 euro;
  - non hanno effettuato esportazioni;
  - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, associati in partecipazione o collaboratori a progetto;
  - nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto o di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;

- non si avvalgono dei regimi speciali ai fini IVA;
  - sono soggetti residenti;
  - non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto nuovi;
  - non partecipano a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata che abbiano optato per il regime della trasparenza;
- b) Possiedono i requisiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, ovvero:
- persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione dal 1° gennaio 2012 o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007;
  - che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio di attività agevolata, un'attività d'impresa, arte o professione anche in forma associata o familiare;
  - l'attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con esclusione dei casi di pratica professionale obbligatoria e di perdita di lavoro per causa non imputabile al lavoratore dipendente;
  - qualora venga proseguita l'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non sia superiore a 30.000 euro;

Per questi soggetti è prevista **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi e delle addizionali comunali e regionali pari al **5%** del reddito. I contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito.

Il regime fiscale di vantaggio trova applicazione per il periodo d'imposta di inizio attività e per i 4 successivi, quindi **per 5 anni, ovvero fino al compimento del 35° anno** di età, per i contribuenti che abbiano un'età inferiore al termine del 5° anno di applicazione del regime. Tuttavia chi perde i requisiti o cessa di applicare il regime non può più avvalersene.

I ricavi e i compensi non **sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta, a tal fine i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione, del tipo:

Il sottoscritto ....., esercente l'attività di ..... Con domicilio fiscale  
 ..... avente partita IVA n. .... e codice fiscale n. ....

DICHIARA

- Di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, D.L. 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;

- Di assoggettare i ricavi / compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011.

L'opzione fiscale dei minimi, anche nella nuova formulazione, conserva la propria natura di regime fuori campo **IVA**, in quanto i contribuenti che vi aderiscono non possono né addebitare l'imposta a titolo di rivalsa sui clienti, né detrarre l'IVA sugli acquisti effettuati. Si tratta di un aspetto di assoluto rilievo sostanziale, di cui tener conto in sede di scelta del regime fiscale, in quanto da un lato conferisce un indubbio vantaggio competitivo agli operatori economici che si rivolgono ai consumatori privati, ma dall'altro lato, può causare un aggravio di costi in presenza di investimenti (pur nel limite di 15.000 euro) e di acquisti significativi.

I contribuenti minimi sono soggetti ai seguenti obblighi:

- numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- per gli acquisti intracomunitari, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e di versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni anzidette;
- di presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari;
- certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, che l'operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell'imposta stessa, il regime di franchigia, inserendo in fattura la seguente dicitura:

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex. articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata dall'articolo 27, D.L. 98/2011 e pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011.

I contribuenti minimi sono esenti dall'**IRAP** e sono esclusi dall'applicazione degli **Studi di Settore**, nonché da qualsiasi altra formalità ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

## **Il regime contabile agevolato per gli ex. minimi**

Sono ammessi al regime contabile agevolato dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007 n. 244:

- non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;
- fuoriescono dal regime dei minimi per decorrenza dei termini di applicazione;

- ovvero, pur avendo i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, abbiano optato per il regime ordinario

I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili, qualora, a seguito di richiesta dell'Agenzia delle Entrate, forniscano gli stessi dati in forma sistematica;
- liquidazioni e versamenti periodici IVA;
- versamento dell'acconto IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta

I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono comunque soggetti ai seguenti obblighi:

- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi per 5 anni;
- emissione delle fatture e certificazione dei corrispettivi;
- comunicazione annuale dei dati IVA qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a 25.822,84 euro;
- presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA;
- versamento annuale dell'IVA;
- versamento di saldo e acconto IRPEF;
- versamento di saldo e acconto delle addizionali comunali e regionali;
- trasmissione del modello 770;
- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista dall'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 78/2011;
- comunicazione telematica delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata;
- compilazione e trasmissione degli Studi di Settore o dei parametri.

Il regime contabile cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste ai commi 96 e 99, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di opzione per il regime contabile ordinario. Gli stessi contribuenti applicano il regime contabile agevolato dal periodo successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

AREZZO +39 0575 350303

PARMA +39 0521 234525

Mail: [info@mariniassociati.com](mailto:info@mariniassociati.com)

**Dott. Stefano Marini**

*Commercialista in Arezzo e Parma*